

ATTO COSTITUTIVO DELL' ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO

Denominata “Confraternita della Corniola Cornedese De.Co”

L'anno 2016 il mese di marzo il giorno 19 a Cornedo Vic.no (in Via Marconi n°44/a), si sono riuniti, per costituire un'Associazione senza scopo di lucro, i seguenti cittadini:

Germano Fontebasso nato a Venezia il 04/12/1950 residente a Cornedo Vicentino cap. 36073
in via Venezia, 14 codice fiscale FNTGMN50T04L736D

Giovanni Coronin nato a Valdagno il 28/01/1971 residente a Valdagno cap. 36078
in via Parco della Favorita, 6 codice fiscale CRNGNN71A28L551U

Dino Grande nato in Canada il 17/08/1966 residente a Cornedo Vicentino cap. 36073
in via Maglio di Sopra 1/c codice fiscale GRNDNI66M17Z401S

Luisa Rossi nata a Valdagno il 03/05/1961 residente a Cornedo Vicentino cap. 36073
in via Grazia Deledda, 12/a codice fiscale RSSLSU61E43L551Q

Bruno Benetti nato a Valdagno il 09/05/1960 residente a Cornedo Vicentino cap. 36073
in via Monte Cimone, 4 codice fiscale BNTBRN60E09L551T

Paolo Marcato nato a Valdagno il 06/08/1948 residente a Cornedo Vicentino cap. 36073
In via Carpono, 22/c codice fiscale MRCPLA48M06L551I

Enrico Donati nato a Castelfranco Veneto il 13/02/1961 residente a Cornedo Vicentino cap. 36073
In via Miniera, 18/a codice fiscale DNDNRC61B13C111Z

Mediante quest'atto, convengono e stipulano quanto segue:

ART. 1 E' costituita fra i presenti l'associazione di volontariato avente la seguente denominazione:
Confraternita della Corniola Cornedese De.Co

ART. 2 L'associazione ha sede in Via Don Bosco, 19 – 36073 Cornedo Vicentino;

ART. 3 L'associazione ha come scopo di: Si veda Punto 3 dello statuto allegato;

ART. 4 L'associazione ha durata illimitata nel tempo.

ART. 5 L'associazione avrà come principi informativi, analizzati dettagliatamente nell'allegato Statuto sociale che fa parte integrante del presente Atto costitutivo: assenza di fini di lucro, esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale, democraticità della struttura, elettività, gratuità delle cariche associative, sovranità dell'assemblea.

ART. 6 I componenti stabiliscono che, per il primo mandato quinquennale, il Consiglio Direttivo sia composto da 7 membri e nominano a farne parte i signori:

1. Germano Fontebasso
2. Giovanni Coronin
3. Dino Grande
4. Luisa Rossi
5. Bruno Benetti

- 6. Paolo Marcato
- 7. Enrico Donadi

A presidente viene eletto il Signor Germano Fontebasso.

Per le altre cariche vengono eletti il Sig. Paolo Marcato come Segretario e il Sig. Enrico Donadi come Tesoriere;

ART. 7 - Le spese del presente atto, annesse e dipendenti, si convengono ad esclusivo carico dell'associazione qui costituita.

Il primo esercizio sociale chiuderà il 31/12/2016.

È parte integrale del presente atto lo statuto - definito su 19 articoli di seguito specificati, steso su 12 fogli dattiloscritti.

Letto firmato e sottoscritto.

Firme dei costituenti:

Sig. Germano Fontebasso

Sig. Giovanni Coronin

Sig. Dino Grande

Sig.ra. Luisa Rossi

Sig. Bruno Benetti

Sig. Paolo Marcato

Sig. Enrico Donadi

agenzia Entrate
 Direzione Provinciale dell'Agenzia
 Ufficio Provinciale di Vicenza

REGISTRATO il 29 MAR. 2016
 AL N. 559 SERIE 3
 TASSE LIQUIDATE EURO 200,00



IL FUNZIONARIO
 Marina Zarantonello
 Firma in delega del Direttore Provinciale (Egon Samin)





N. 3 Monte de
Bello de 16

STATUTO

CONFRATERNITA DELLA CORNIOLA CORNEDESE DE.CO.



Art. 1

Denominazione

E' costituita a tempo indeterminato l'Associazione di Promozione Sociale denominata *CONFRATERNITA DELLA CORNIOLA CORNEDESE DE.CO.*, più avanti, nel presente statuto, chiamata per brevità Associazione o solamente Confraternita.

L'associazione persegue fini di utilità sociale nei confronti degli associati o di terzi, ha durata illimitata ed è senza scopo di lucro.

L'associazione è apartitica, apolitica ed aconfessionale e ispira le norme del proprio ordinamento interno ai principi della democrazia ed uguaglianza dei diritti di tutti gli associati.

Art. 2

Sede

L'associazione ha sede legale in Cornedo Vicentino (VI) in Via Don Bosco nr 19

Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, se avviene all'interno dello stesso comune.

Il Consiglio Direttivo dell'associazione ha facoltà di cambiare sede sociale, ove se ne ravvisi la necessità, previa deliberazione dell'assemblea dei soci comunicando tempestivamente qualsiasi trasferimento di sede agli enti gestori di pubblici albi e registri nei quali l'associazione è iscritta.

L'associazione ha facoltà, qualora se ne ravvisi la necessità di istituire sedi secondarie o sezioni autonome dal punto di vista patrimoniale, organizzativo ed economico.

Art. 3

Scopi e finalità

La Confraternita, ispirandosi ai principi di promozione e solidarietà sociale, come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo, ha per scopo il recupero, la valorizzazione, la promozione, l'esaltazione, la salvaguardia delle antiche tradizioni Cornedesi, dei prodotti tipici, con particolare riguardo alla *CORNIOLA CORNEDESE DE.CO.* e, in prospettiva, recando benefici diretti ed indiretti ai singoli ed alla collettività, contribuire allo sviluppo socio economico e culturale del territorio, in ossequio ai valori tradizionali della solidarietà e della ospitalità.

In particolare, per la realizzazione degli scopi prefissati, la Confraternita si propone di effettuare studi e ricerche sulle tradizioni locali, organizzare eventi per far conoscere e diffondere ovunque, in Italia e all'Estero, le peculiarità e le conoscenze tipiche dell'area, diffondere in forme diverse (culturali, turistiche, socio economiche) la conoscenza degli aspetti tipici del territorio. A tal scopo si avvale anche del *COMITATO TECNICO SCIENTIFICO* della *CORNIOLA CORNEDESE DE.CO.* di cui ne fa parte la Confraternita con il Gran Maestro.

La Confraternita potrà inoltre:

- assumere iniziative per la salvaguardia e lo sviluppo delle tradizioni gastronomiche e culturali del territorio con particolare riferimento alla "*Corniola Cornedese De.Co.*";
- promuovere attività per il ripristino delle tradizioni relativamente alle celebrazioni, ai giochi, alle feste, agli usi e costumi;
- promuovere iniziative volte a favorire attività ricreative, di sport amatoriale e turismo sociale e culturale;



- favorire i rapporti tra generazioni promovendo attività che consentono scambi di idee e conoscenze tra le generazioni e le scuole di ogni ordine e grado;
- formulare progetti per la difesa dell'ambiente e del patrimonio culturale relativo alla "Corniola Cornedese De.Co.";
- stabilire rapporti di collaborazione, anche in forma di convenzione, con enti e istituzioni pubbliche e/o private e altre Associazioni;
- promuovere, organizzare e coordinare i rapporti tra gli associati;
- operare in collaborazione con gli altri organismi che prevedono nel proprio statuto attività di Promozione Sociale per conseguire fini comuni.

Le attività di cui sopra sono svolte dalla Confraternita tramite:

- le prestazioni fornite dai propri associati, d'ora in poi denominati confratelli oppure associati;
- con l'aiuto ed il sostegno di associazioni, collaboratori,

L'attività prestata dai confratelli della Confraternita è volontaria, libera e gratuita e non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno da eventuali diretti/indiretti beneficiari. Ai confratelli possono essere solo rimborsate dalla Confraternita, le spese effettivamente sostenute, se autorizzate dal Consiglio, per attività relative agli scopi ed alle finalità dell'associazione previa presentazione di documentazione comprovante le spese effettivamente sostenute per le attività prestate.

Inoltre l'Associazione, mediante specifiche deliberazioni, può:

- somministrare alimenti e bevande in occasione di manifestazioni ai sensi dell'art. 31, comma 2 della L. 383/2000;
- vendere, somministrare, creare ricette, piatti tipici, richiedere "royalties" (provvigioni) o quant'altro sia ai fini dell'attività commerciale;
- effettuare raccolte pubbliche occasionali di fondi;
- esercitare, in via meramente marginale e senza scopo di lucro, attività di natura commerciale quali iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento (come feste e sottoscrizioni anche a premi) per autofinanziamento; in tal caso dovrà osservare le normative amministrative e fiscali vigenti;
- svolgere tutte quelle altre attività necessarie o utili per il conseguimento degli scopi sociali.

Art. 4

Gli associati, membri della Confraternita

All'Associazione possono essere ammessi i cittadini di maggiore età italiani e stranieri di accertata moralità che condividono i principi e gli scopi dell'Associazione.

Possono essere soci dell'Associazione le persone fisiche e gli enti che ne condividono gli scopi, si impegnano a realizzarli e sono mossi da spirito di collaborazione e solidarietà.

Non viene fatta alcuna discriminazione di genere, etnica, razziale, culturale, politica o religiosa al momento di valutare la domanda di ingresso nell'Associazione da parte degli aspiranti soci, né tra i soci dell'Associazione stessa.

I confratelli si distinguono tra:

- soci fondatori;
- soci ordinari;

16

- soci onorari.

Tutti i soci hanno gli stessi diritti e parità di trattamento all'interno dell'associazione.

I soci fondatori firmatari dell'atto costitutivo della Confraternita sono i soci che hanno partecipato alla costituzione dell'associazione. Ai soci fondatori non è richiesto il pagamento della quota annuale.

I soci onorari, sono coloro che, su proposta del comitato reggente e con l'approvazione dell'assemblea, sono considerati meritevoli di appartenere all'associazione in considerazione del ruolo svolto per la promozione del territorio, della sua tradizione e delle sue produzioni, il suo sviluppo socio economico e culturale e per i benefici, che attraverso la loro attività hanno recato a singoli ed alla collettività. Il candidato alla carica di Socio onorario deve aver manifestato la propria disponibilità all'accettazione della carica. Ai soci Onorari non è richiesto il pagamento della quota annuale.

I soci ordinari sono coloro che si sono associati, in tempo successivi rispetto alla fondazione dell'associazione, tramite domanda scritta. L'ammissione di un nuovo confratello avviene su domanda scritta indirizzata al Consiglio Direttivo e viene decisa dal Consiglio Direttivo che ne verifica la condivisione degli scopi, l'impegno a realizzarli e lo spirito di collaborazione e di solidarietà.

In caso di rigetto, questo deve essere motivato e comunicato mediante lettera.

L'aspirante confratello/associato diventerà confratello ordinario a tutti gli effetti all'atto del rilascio della tessera sociale o altro documento comprovante l'iscrizione e il pagamento della quota sociale.

La qualifica di confratello acquisita è intransmissibile per atto tra vivi. In ogni caso è esclusa la temporaneità della partecipazione della vita associativa, salvo il diritto di recesso.

L'eventuale richiesta di ammissione delle persone giuridiche, degli enti e delle associazioni deve essere avanzata con le medesime modalità e deve essere espressa dal corrispondente rappresentante legale, precisando anche la designazione di un delegato che le rappresenti in seno all'Associazione stessa.

L'esclusione di un socio viene deliberata dalla maggioranza del Consiglio Direttivo nei confronti del socio che:

- non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi dell'Associazione;
- senza giustificato motivo, si renda moroso nel versamento della quota associativa annuale, deliberata dal Consiglio Direttivo;
- svolga attività contrarie agli interessi dell'Associazione;
- in qualunque modo arrechi danni gravi, anche morali, all'Associazione o al Consiglio Direttivo;
- decesso del confratello.

Il socio cessato o escluso deve adempiere agli obblighi assunti sino al momento dell'operatività della cessazione o dell'esclusione, nonché definire nei confronti dell'Associazione, degli associati, dei terzi, i rapporti giuridici instaurati in qualità di associato dell'Associazione.

La perdita della qualifica di associato comporta la decadenza automatica da qualsiasi carica ricoperta sia all'interno dell'Associazione sia all'esterno per designazione o delega.

In tutti i casi di scioglimento del rapporto associativo limitatamente ad un associato, questi o i suoi eredi non hanno diritto al rimborso della quota annualmente versata, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

Il socio può recedere dall'Associazione mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo.

Non sono ammesse iniziative dei soci in nome e per conto della Confraternita ove non siano da questa autorizzati a mezzo dei suoi organi competenti. E' vietato ai soci intraprendere iniziative o avviare attività che siano in concorrenza con quelle previste e programmate della Confraternita.

Art. 5

Doveri e diritti dei Confratelli/soci

I Confratelli sono obbligati:

- ad osservare il presente statuto, eventuali regolamenti interni e le deliberazioni regolarmente adottate dagli organi associativi;
- a mantenere sempre un comportamento degno nei confronti della Confraternita;
- a versare le quote associative;
- svolgere attività preventivamente concordate.

I Confratelli hanno diritto:

- a partecipare a tutte le attività promosse dalla Confraternita, ricevendone informazione, e usufruire di tutti i servizi promossi;
- a partecipare all'Assemblea con diritto di voto per l'approvazione e la modifica dello Statuto e dei regolamenti e per le nomine degli Organi Direttivi della Confraternita;
- ad eleggere gli organi sociali ed accedere alle cariche associative;
- l'adesione alla Confraternita è a tempo indeterminato, fatto salvo il diritto di recesso;
- recedere dall'appartenenza all'associazione in qualsiasi momento, con comunicazione scritta al presidente che ne darà comunicazione al Consiglio Direttivo.

Art. 6

Quote associative

Gli associati devono corrispondere, entro il termine del mese di marzo dell'anno in corso, le quote associative annuali che sono stabilite dal Consiglio Direttivo.

L'adesione all'Associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborsi ulteriori oltre al versamento di cui sopra, ma ha facoltà degli aderenti effettuare contributi/donazioni ulteriori rispetto alla quota annuale.

Art. 7

Emblema

L'Associazione ha il seguente emblema:



L'emblema della Confraternita è costituito da scritta identificativa costituita dalla denominazione dell'Associazione "CONFRATERNITA DELLA CORNIOLA CORNEDESE DE.CO." e "I PRODOTTI DELLA NOSTRA TERRA" emblema e/o marchio depositato presso la C.C.I.A.A. di Vicenza (VI) in data 30 marzo 2016.

E' fatto, inoltre, divieto di utilizzare tale simbolo a scopo di pubblicità professionale e/o commerciale e/o altri usi, senza approvazione scritta del Consiglio Direttivo.

Art. 8 **Titolo di Cavaliere**

I Confratelli tutti si possono fregiare, in ambito privato, del titolo di "Cavaliere"

Art. 9 **Motto**

Il Motto della Confraternita è "**ANDATE IN PACE CON LA CORNIOLA**"

Art. 10 **Organi della Confraternita**

Sono organi della Confraternita:

- L'Assemblea dei soci;
- Il Consiglio Direttivo (d'ora in poi Consiglio Reggitore);
- Il presidente (d'ora in poi Gran Maestro).

Art. 11 **L'assemblea dei soci**

L'Assemblea è il massimo organo dell'associazione, è composta da tutti i Confratelli, può essere ordinaria o straordinaria ed è retta dal principio del voto singolo;

Hanno diritto di intervenire in Assemblea tutti gli associati in regola con il pagamento della quota associativa annuale e che non abbiano avuto o non abbiano in corso provvedimenti disciplinari.

Ciascun confratello può farsi rappresentare da un altro confratello, conferendo allo stesso delega scritta. Nessun confratello può rappresentare più di 1 altro confratello.

L'assemblea sia ordinaria che straordinaria è presieduta dal Gran Maestro o in sua mancanza, da un suo vice o dal consigliere/confratello più anziano.

In caso di necessità l'Assemblea elegge un segretario.

L'Assemblea ordinaria viene convocata dal Gran Maestro almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio preventivo e consuntivo e la relazione di attività ed ogni qualvolta lo



stesso Gran Maestro lo ritenga necessario o almeno la maggioranza dei componenti del consiglio reggitore o 1/3 dei Confratelli ne facciano richiesta scritta .

La convocazione va diramata, con qualsiasi mezzo di comunicazione, mail, telefono, sms, affissione in bacheca e quant'altro persegua lo stesso fine per iscritto o non, con 8 giorni di anticipo e deve contenere l'ordine del giorno, il luogo la data e l'orario della prima convocazione e della seconda convocazione, la quale deve avere luogo con almeno 1 ora di distanza dalla prima.

Le delibere assunte dall'assemblea vincolano tutti i soci anche assenti o dissenzienti.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria.

E' straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto, lo scioglimento della Confraternita e le modalità di devoluzione del patrimonio residuo.

E' ordinaria in tutti gli altri casi, in particolare l'assemblea ordinaria:

- Elegge il Consiglio Reggitore
- Approva il bilancio preventivo e consuntivo (entro il 20/03 dell'anno successivo al quale il bilancio si riferisce)
- Approva il regolamento, le sue variazioni
- Discute e approva i programmi d'attività

Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riportate in un verbale redatto da un componente dell'Assemblea appositamente eletto e sottoscritto dallo stesso e dal Presidente.

L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno 1 volta all'anno ed è validamente costituita in prima convocazione quando sia almeno presente la metà più uno dei soci. In seconda convocazione a distanza di 1 ora è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti.

Le deliberazioni dell'Assemblea ordinarie sono valide quando siano approvate dalla metà più uno dei presenti.

L'Assemblea straordinaria è validamente costituita quando siano presenti almeno i 2/3 dei soci e le deliberazioni sono valide quando siano approvate dalla maggioranza dei presenti. Per lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio residuo occorre il voto favorevole di almeno i 3/4 degli associati.

Ogni confratello/socio ha diritto di consultare il verbale e di averne copia.

Art. 12

Requisiti per le cariche associative

Possono rivestire le cariche sociali tutti i soci:

- che sono in regola con la quota associativa relativa all'anno in cui si svolge l'Assemblea elettiva;
- che non sono stati oggetto di provvedimenti di espulsione o esclusione;
- che non hanno in corso procedimenti di espulsione o esclusione nei loro confronti

Art. 13

Il consiglio reggitore

Il Consiglio Reggitore è formato da un numero di membri non inferiore a sette e non superiore a 13, eletti dall'assemblea dei soci.

Il Consiglio Reggitore ha il compito, mediante votazione o per alzata di mano, di nominare:

- il Gran Maestro, quale presidente e rappresentante legale;

- Il Consiglio Reggitore che elegge tra i suoi membri:
 - un Vice Gran Maestro
 - il Segretarioe se ne presenti la necessità anche:
 - il Cerimoniere
 - il Maestro di Vivanda
 - il Maestro di Cantina
 - il Coordinatore
 - il Tesoriere (su nomina diretta del Gran Maestro quando ne ravvisi la necessità)

I membri del Consiglio Reggitore rimangono in carica cinque anni e sono rieleggibili fino ad un massimo di 2 mandati consecutivi. Possono far parte del Consiglio Reggitore tutti i confratelli regolarmente associati.

Il Consiglio Reggitore ha facoltà, quando ne riconosca il bisogno, di invitare in Direttivo un confratello/socio anche se non eletto dall'Assemblea dei Soci, come aiuto per la riuscita degli eventi/manifestazioni, a titolo esclusivamente gratuito e senza diritto di voto.

Il Consiglio Reggitore ha facoltà, solo con voto unanime, di inserire nel Direttivo un confratello/socio che non sia stato votato dall'Assemblea dei soci. Tale caso va individuato solo quando non ci fossero più confratelli eletti dall'Assemblea dei soci.

Nel caso in cui, per dimissioni o per altre cause, uno dei componenti del Consiglio decada dall'incarico il Consiglio Reggitore provvede alla sua sostituzione nominando il primo tra i non eletti che rimane in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio. Nel caso decada oltre la metà dei membri del Consiglio, l'Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Consiglio.

Al Consiglio Reggitore spetta di:

- curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- predisporre il bilancio preventivo, il conto consuntivo e la relazione di attività;
- assegnare le cariche al proprio interno;
- deliberare sulle domande di nuove adesioni;
- provvedere agli affari di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano di competenza dell'Assemblea;

Il Consiglio Reggitore è presieduto dal Gran Maestro, in caso di sua assenza dal vice Gran Maestro e nel caso dell'assenza di entrambi dal membro più anziano di età.

Il Consiglio Reggitore è convocato di norma ogni volta che ne sia la necessità ed ogni qualvolta il Gran Maestro quando almeno i 2/3 dei componenti ne faccia richiesta. Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.

I verbali di ogni adunanza del Consiglio Reggitore, redatti a cura del segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto l'adunanza, vengono conservati agli atti.

Il Consiglio Direttivo dirige l'attività dell'Associazione, attua i mandati e le decisioni dell'Assemblea ed è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, fatti salvi quelli che la legge e lo Statuto attribuiscono all'Assemblea.

Tutte le cariche associative sono ricoperte a titolo gratuito.

Nel caso in cui si presentasse l'estrema necessità di dover allontanare un membro del Consiglio Reggitore, il Gran Maestro può proporre ai confratelli Consiglieri l'allontanamento con voto segreto o peralzata di mano. Sarà valido il voto della maggioranza più uno di tutti i Consiglieri in carica. In caso di parità di voti, il voto del Gran Maestro sarà considerato doppio. Il confratello allontanato

non avrà diritto di replica. Il Consiglio Reggitore, ha facoltà di assumere personale retribuito quando sia strettamente necessario, per conseguire le finalità dell'Associazione e abbia la piena autonomia economica. E' compito del Consiglio Reggitore proporre, modificare, redigere il regolamento interno.

Art. 14 Il Gran Maestro

Il Gran Maestro è il rappresentante legale dell'Associazione di fronte a terzi ed in giudizio, presiede il Consiglio Reggitore e ne attua le deliberazioni. In sua assenza è chiamato a farne le veci e svolgere il ruolo di rappresentanza un vice.

Al Gran Maestro è attribuita la rappresentanza dell'Associazione di fronte a terzi e in giudizio. In caso di sua assenza o di impedimento le sue funzioni spettano al vice o ad altro membro più anziano del Consiglio reggitore.

Il Gran Maestro, in caso di urgenza, assume i poteri del Consiglio Reggitore e adotta i provvedimenti necessari, convocando contestualmente il Consiglio per la loro approvazione: i provvedimenti urgenti del Presidente vengono esaminati obbligatoriamente dal Consiglio Reggitore alla prima riunione utile.

Art. 15 Risorse economiche (patrimonio ed entrate)

Le entrate della Contrattaria per il proprio funzionamento e lo svolgimento delle proprie attività sono:

- quote associative e contributi ed erogazioni liberali degli associati e di privati;
- contributi di privati;
- contributi comunitari, dello Stato, della Regione e di altri Enti o di istituzioni anche finalizzate alla realizzazione di obiettivi conformi agli scopi dell'associazione;
- donazioni, eredità, legati e lasciti testamentari, con beneficio d'inventario;
- entrate derivanti da servizi convenzionati;
- entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali, svolte in maniera sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi sociali;
- entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni e a premi;
- "royalties" e provvigioni;
- noleggioro di strutture di proprietà;
- altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale e permesse dalla legge e accettate dall'associazione.

L'esercizio finanziario della Contrattaria ha inizio e termine rispettivamente il 1° gennaio e il 31 dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio il Tesoriere o Segretario su indicazione del Consiglio Reggitore, redige il bilancio preventivo e consuntivo e lo sottopone per approvazione all'Assemblea dei Contrattelli entro il 20 marzo.

Il patrimonio dell'Associazione è costituito dai beni mobili ed immobili pervenuti all'associazione a qualsiasi titolo.



Il patrimonio dell'Associazione sotto qualsiasi forma deve essere destinato esclusivamente ai fini e per le attività istituzionali previste dallo Statuto.
 Si può prevedere un fondo di riserva in bilancio: tale fondo accoglie gli avanzati di gestione eventualmente accumulati in attesa di essere reinvestiti nell'attività istituzionale di norma entro l'anno successivo.
 E' fatto divieto di dividere, anche in modo indiretto tra gli associati, gli eventuali proventi, utili ed avanzati derivanti dall'attività dell'Associazione.
 E' fatto obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste.

Art. 16 Bilancio

L'anno sociale e finanziario ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre.
 Al termine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo redige il bilancio preventivo e il conto consuntivo nonché la relazione di attività e li sottopone all'approvazione dell'Assemblea.
 Detti documenti devono essere depositati presso la sede dell'Associazione entro i quindici giorni precedenti l'adunanza per poter essere consultati da ogni associato.
 Il rendiconto economico approvato dall'assemblea è depositato presso la sede sociale: gli associati hanno la facoltà di consultarlo e di ottenerne copie.

Art. 17 Attività economiche marginali

La Contrattoria potrà, esclusivamente a scopo di autofinanziamento e senza alcun fine di lucro, esercitare alcune attività economiche marginali, quali vendita di prodotti tipici e di materiale propagandistico durante le feste e le attività sociali, redazione e gestione di microprogetti turistici e culturali per conto di enti pubblici, previa convenzione ed altre attività similari, fermo restando l'assenza di fini di lucro.

Art. 18 Scioglimento

L'Assemblea Straordinaria può decidere lo scioglimento dell'Associazione con il voto favorevole di almeno 3/4 dei soci aventi diritto di voto. In caso di scioglimento della Contrattoria, l'Assemblea nomina uno o più liquidatori e definisce le modalità di liquidazione del patrimonio.
 Il patrimonio verrà devoluto ad altre associazioni di promozione sociale o enti o istituzioni con finalità analoghe e fini di pubblica utilità impegnate in attività volte a recare benefici diretti e indiretti a singoli e alla collettività. Tutto ciò salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 19 Norme finali

Per quanto non espressamente riportato in questo statuto si fa riferimento alle norme costituzionali e alle leggi nazionali e regionali in materia di associazionismo.